

Abbonati, lettori, simpatizzanti

un anno è al tramonto. Rinnovateci ancora la vostra fiducia rinnovando o abbonandovi per la prima volta al nostro giornale.

Più abbonamenti a «La Voce»!

Sosteneteci nelle nostre lotte per la rinascita di Sambuca attraverso i vostri abbonamenti.

Rivolgersi: Dott. Vito Gandolfo, Direttore Amministrativo de «La Voce», Via Cicerone — Sambuca di Sicilia. Servitevi del c.c.p. intestato a «La Voce di Sambuca», ritagliandolo dal giornale.

La Voce

DI SAMBUCA

Anno XI — Novembre 1968 — N. 90

MENSILE DI VITA CITTADINA

Sped. Abb. Postale - gruppo III

IL TRASFERIMENTO PARZIALE DI SAMBUCA

L'ORA DELLA RINASCITA

Lo spirito della comunità

La fase calda del superamento delle difficoltà legislative e burocratiche per dare l'avvio a cose concrete, riguardanti la rinascita cittadina, sembra essere stata superata, stando alle dichiarazioni del Sindaco, contenute nel consulto delle attività di un tormentato anno, e di cui il Consiglio Comunale ha preso recentemente atto.

Restano ora da superare tutte le altre remore, quelle che possono scaturire in seno alla stessa comunità da far rinascere.

Non dobbiamo in proposito dimenticare che, sovente, il nemico più acerrimo del nostro fatidico «passo avanti» non è il tempismo dei governanti, l'indolenza politica della classe dirigente — vizio molto diffuso e comune oggi —, l'incapacità del «vertice», di cui spesso ci occupiamo per bollarla e denunciarla; non è, cioè, un nemico che sta fuori di casa nostra, quanto piuttosto noi stessi.

Le remore, quindi, le difficoltà, ora potrebbero trovarsi in mezzo a noi.

Senza dubbio, se riuscissimo ad avere un profondo senso della «comunità», dell'appartenenza, cioè, ad un corpo sociale — di cui siamo elementi costitutivi — e che è un qualcosa di reale e non di astratto, il nostro discorso sarebbe fuori posto. Ma il fatto si è che il maggior difetto di cui s'incalpa talora la gente del Sud — e noi lo siamo — è appunto questa carenza di spirito comunitario.

Insomma, sopravvivere ancora in noi un certo spirito da trogloditi, il cui mondo finiva nella caverna: una sorta di incomunicabilità, un egoismo civico che ci conduce all'isolamento. Le conseguenze di una tale «formamentis» si rivelano in tutti i settori poi della convivenza sociale: dal fallimento di uno sciopero alla depressione economica, dalla mancata realizzazione di agognate attese al totale abbandono delle iniziative dinamiche, dalla paralisi amministrativa a quella delle iniziative personali e familiari. E' la tragedia del Meridione. Non tutte le colpe sono da attribuirsi.

Alfonso Di Giovanna

(segue in IV pag.)

Sambuca sarà parzialmente trasferita. E' questa, la più importante novità che ha comunicato il Sindaco Montalbano in una relazione tenuta ai soci di un circolo cittadino.

Al suo fianco sedevano il tecnico comunale, geom. Maggio e l'architetto Bruno Fucà, che ha ricevuto l'incarico di redigere il piano di fabbricazione del paese. Gli stessi, intervenendo dopo il sindaco, hanno illustrato questioni di carattere tecnico.

Il sindaco ha suddiviso la attività della sua amministrazione (PCI-PSIUP) in tre fasi:

1) Dal dicembre 1964 al dicembre 1967: quattro anni di lavoro in cui sono stati avviati e portati a compimento i maggiori problemi della viabilità interna, della edilizia scolastica, della viabilità esterna.

2) Gennaio 1968 - Ottobre 1968: nove mesi per risolvere i più scottanti problemi sorti col terremoto: avvio al lavoro di braccianti, occupazione dei falegnami nella costruzione di alcune baracche, sistemazione di parte della popolazione nelle baracche.

3) La terza fase deve iniziare ora con la realizzazione delle opere di ripresa economica, con l'applicazione delle leggi in favore dei paesi terremotati.

E' questo il periodo di più intenso lavoro.

Vi sono però le premesse perché il volto di Sambuca cambi.

Il peggio sembra essere passato. I problemi più urgenti sono stati risolti o sono in fase di ultimazione. Ora deve iniziare il periodo della ripresa, ora è il momento di dare inizio ad una opera di rinnovamento, a largo respiro.

Bisogna essere onesti: malgrado gli inevitabili errori, malgrado evidenti sperperi, bisogna dire che lo Stato ha manifestato la sua presenza. A Sambuca, di soci contribuiti, fino ad oggi sono arrivati circa un miliardo di lire.

Gli artigiani, i piccoli commercianti, le piccole imprese, i coltivatori diretti non sono stati abbandonati.

Un migliaio di persone hanno avuto assegnato l'alloggio nelle baracche, in contrada Conserva.

Il terremoto ha fatto nascere una serie di problemi. La questione più urgente è ora quella della ricostruzione.

A Sambuca vi sono 820 case da abbattere e ricostruire e 632 case da trasferire.

Sambuca, si sa, è un vecchio paese che ha le sue origini nell'invasione degli Arabi. E' anzi un esempio vivo della presenza degli Arabi in Sicilia.

Deve iniziare il periodo di rinnovamento a largo respiro — Premesse per il ritorno dei nostri emigrati. La zona della Conserva come la più idonea per la ricostruzione

Molte le vie strette ed anguste, numerosi i cortili.

Le 1500 case che hanno subito i danni maggiori sono appunto situate nei vicoli saraceni o nella parte alta del paese che è la più antica.

E' sorta la domanda: come si può ricostruire in queste vie strette ed anguste, ora che Sambuca è stata classificata zona di seconda categoria sismica?

Alle leggi sismiche, si è aggiunta la legge Mancini (legge-ponte) che prevede altre delimitazioni edilizie.

L'amministrazione comunale ha pensato di avanzare

la proposta per il trasferimento parziale del paese. E la proposta è stata accolta dagli organi superiori.

Il sottosegretario ai Lavori Pubblici ha dato parere favorevole per il trasferimento parziale del paese.

Dove si estenderà Sambuca? L'architetto Bruno Fucà che ha ricevuto l'incarico di redigere il piano di fabbricazione, dopo aver esaminato e studiato gli esami del territorio sambucense, ha indicato la zona che si estende a nord-est e a nord-ovest del paese, ai fianchi dello

stradale che sale verso il

luogo di villeggiatura di

Adragna. Tale zona, chiamata Conserva, è bene esposta, soleggiata, salubre; non è distante dal paese.

L'architetto Fucà parlava anche nel suo intervento, di motivi di ordine umano e sociale.

Noi, gente del Sud, attaccati alle tradizioni, non possiamo allontanarci facilmente dai luoghi cari; sentiamo il bisogno, di sera, di stare con gli amici o con i parenti, al bar o a casa. Ed è per questo che le proposte avanzate da qualche altro urbanista, secondo cui la nuova zona potrebbe trasferirsi a sud, verso il lago Carboy, per essere vicina alla costruzione strada a scorrimento veloce Sciacca-Palermo, non trovano l'approvazione dell'opinione pubblica.

Andrea Ditta

La siccità, protrattasi per molti mesi, causando l'assoluta mancanza di pascoli, si è rivelata perniciosa per gli 8.000 capi bestiame di Sambuca che rischiano una sicura morte. Se si considera che il patrimonio zootecnico sambucense prima del terremoto ammontava a 10.193 capi ridotti in meno di un anno (dal terremoto ad oggi a 8.300 con una perdita cioè di 1.893 capi, dovuta a morte o a svendita, appare veramente drammatica la situazione in cui versano gli allevatori.

Una prima presa di posizione si era avuta il 7

novembre scorso. In quel giorno infatti la categoria degli allevatori si era riunita ed aveva esposto con preoccupazione il gravissimo stato di disagio in cui si trovava e chiedeva un immediato contributo in natura consistente in Kg. 50 di mangimi e lettimi per ogni capo ovino e caprino e quintali 4 per ogni bovino. Ma a distanza di circa un mese da

quella riunione, soltanto la Prefettura di Agrigento, facendosi interprete della delicata situazione, ha sollecitato l'Assessorato Regionale alla agricoltura e foreste ad intervenire. Tuttavia fino ad oggi non si è avuto nessun intervento concreto, onde si è passato allo sciopero. Le tre organizzazioni sono infatti fermamente decise a portare fino in fondo la lotta per salvare il proprio patrimonio zootecnico e la economia del proprio paese.

Un disegno di legge

Intanto un gruppo di deputati, facendosi interpreti delle aspirazioni dei lavoratori, ha avanzato la proposta di legge che pubblichiamo qui di seguito.

«Con la lotta del luglio 1968 gli allevatori dei Nebrodi hanno conquistato per la loro zona la legge 6 agosto 1968 n. 26 la quale stabilisce contribuiti per il bestiame nella misura di lire 20 mila per ogni capo bovino, lire 2 mila e 500 per ogni capo ovino, con riduzioni per gli allevatori proprietari di un numero maggiore di venti capi bovini e 150 capi ovini.

Nel corso di questi mesi sono però emersi validi elementi che impongono l'estensione dei benefici della citata legge a favore degli allevatori che operano in tutti gli altri comuni dell'Isola.

Invero la siccità continua di questi ultimi anni, la carenza di pascoli e le difficoltà di mercato hanno prodotto una situazione di disagio per gli allevatori che vivono sulla montagna siciliana.

Un sostegno immediato a favore di questi allevatori si impone quindi con un provvedimento urgente che noi consideriamo come premessa per una nuova politica della zootecnia, che aiuti la difesa e lo sviluppo di questo importante settore della nostra economia, in direzione della modifica dei rapporti di proprietà, delle trasformazioni legate all'ammmodernamento del settore (laghi collinari, bevali, rifugi montani, prati verdi, difesa del suolo, stalle sociali, miglioramento della razza, industrie di trasformazione).

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai benefici della presente legge dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno della sua pubblicazione.

Art. 5 Con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e per le Foreste saranno accreditate ai Sindaci competenti le somme occorrenti.

Art. 6 Sono attribuiti ai Sindaci dei Comuni i compiti previsti dall'art. 5 della legge 6.6.68.

Art. 7 Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire tre miliardi da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.

Art. 8 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pippo Merlo

Art. 1 Le provvidenze previste dalla legge 6.8.1968 numero 26, sono estese a tutti gli altri Comuni della regione.

Art. 2 Le provvidenze si applicano anche per gli animali caprini; nella stessa misura prevista dalla legge 6.8.68 n. 26 per i capi ovini.

Art. 3 Non può essere concesso il contributo agli allevatori per il bestiame acquistato e già ammesso alle provvidenze della legge 6 agosto 1968 n. 26.

Art. 4 Le domande per essere ammesse ai